

Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2018, n. 25-6620

**L.R. 16/2017, articolo 142. Disposizioni sull'ammissione negli ATC e nei CA di cacciatori residenti all'estero o in altre regioni italiane.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che all'art. 14 comma 5, stabilisce che ogni cacciatore può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione;

l'art.14, comma 9 della suddetta legge stabilisce che le Regioni, sentiti i relativi organi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

Richiamato che:

la legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 “ Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017”, che al Capo XI “Disposizioni in materia di attività venatoria, foreste, ambiente e agricoltura”, Sezione I, Attività venatoria, all' art. 142 stabilisce che “ I cacciatori residenti in altre regioni italiane o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, possono essere ammessi in misura non superiore al 5 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni Ambiti territoriali di caccia (ATC) o Comprensori Alpini (CA) e che tale percentuale può essere modificata fino ad un massimo del 10 per cento, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente”.

Preso atto delle richieste, opportunamente motivate, dei Comitati di gestione degli ATC AL1 ed AL2, ATC AL3 ed ATC AL4, ATC AT1 ed ATC AT2, ATC NO1 e NO2, ATC TO1 ed ATC TO2, ATC CN1, ATC CN2 ed ATC CN3, ATC CN4 ed ATC CN5, ATC VC1 ed ATC VC2, ATC BI1 e CA BI1, CA CN2, CA TO1, CA TO2, CA VCO2, CA CN4 e CA CN5, CA VC1, volte ad ottenere l'innalzamento al tetto massimo del 10%, della percentuale dei cacciatori extraregionali ammissibili, così come previsto dall'art. 142 della legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16.

Dato atto che a fronte di una diminuzione del numero dei cacciatori locali, una percentuale massima del 5% di cacciatori foranei ammissibili avrebbe ripercussioni economiche importanti sul bilancio dei Comitati di gestione e che tale situazione potrebbe generare anche ulteriori difficoltà per il completamento dei piani di prelievo e tradursi in un aumento dei danni all'agricoltura.

Ritenuto, pertanto, di innalzare al 10% la percentuale dei cacciatori residenti in altre Regioni italiane o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, che possono essere ammessi nei seguenti ATC e CA, come richiesto dai suddetti Comitati di gestione.

Sentita, ai sensi dell'art. 142 della l.r. 16/2017, la competente III Commissione Consiliare nella seduta del 14.03.2018;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

per quanto sopra premesso e considerato la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di stabilire, ai sensi dell'art. 142 della l.r. 16/2017 di innalzare al 10% la percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni italiane o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, che possono essere ammessi nei seguenti ATC e CA, come richiesto dai rispettivi Comitati di gestione:

ATC AL1 ed AL2, ATC AL3 ed ATC AL4, ATC AT1 ed ATC AT2, ATC NO1 e NO2, ATC TO1 ed ATC TO2, ATC CN1, ATC CN2, ATC CN3 e ATC CN4, ATC CN5, ATC VC1 ed ATC VC2, ATC BI1 e CA BI1, CA CN2, CA TO1, CA TO2, CA VCO2, CA CN4 e CA CN5, CA VC1;

- di demandare al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura di dare ampia diffusione del provvedimento, anche tramite apposita comunicazione pubblicata sul sito istituzionale;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010 n. 22.

(omissis)